

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 28/02/1979

Oggetto L.R. 5 febbraio 1979, n. 13.
Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture.

Obiettivo Con la presente legge la Regione Lazio costituisce ed assegna alla FI.LA.S. S.p.A. (Finanziaria laziale di sviluppo) un «fondo sociale» per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare infrastrutture singole o comuni.

Beneficiari Destinatari dei contributi sono imprese artigiane di produzione singole o associate e loro consorzi.

Azioni Il fondo viene ripartito in due quote rispettivamente del 30% e del 70% destinate:

A) all'assistenza finanziaria alle imprese artigiane ovvero facilitare l'accesso al credito a medio termine per la realizzazione di programmi di:

- riconversione e ristrutturazione;
- ampliamento e ammodernamento;
- nuove iniziative.

B) al concorso in tutto o in parte, anche attraverso forme di locazione finanziaria, nelle spese per la realizzazione di infrastrutture singole o comuni per nuovi insediamenti produttivi nelle zone ed aree industriali indicate dalla legge in oggetto.

Interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie.

Le richieste d'intervento, a valere sul fondo speciale per la parte relativa alla prestazione di garanzie fidejussorie, relative ad iniziative non localizzate né da localizzare nelle aree attrezzate indicate dalla legge in oggetto sono ammesse per un importo di norma non superiore al 50% del finanziamento che verrà concesso per la realizzazione del programma approvato. La durata massima della fidejussione può raggiungere i nove anni. La Giunta regionale può autorizzare la FI.LA.S. alla prestazione di garanzie fidejussorie per importi superiori a quelli citati per iniziative di particolare rilevanza al fine del perseguimento degli obiettivi del programma regionale.

Garanzie.

La garanzia di cui alla presente legge è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 100% della perdita di istituti e aziende di credito che dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La FI.LA.S. può prestare in alternativa alla fidejussione garanzie di tipo assicurativo.

Concorso agli interessi passivi.

Gli interventi sul fondo speciale per la parte relativa all'abbattimento degli interessi attivi bancari e dei contributi in conto canoni sono attuati entro i limiti previsti dalla legge n. 949/1952 sul credito agevolato in favore dell'artigianato.

Spese ammissibili Per i fini di cui alla lettera A) la F.I.L.A.S può concedere:

- a) la prestazione di fidejussioni;
- b) il concorso agli interessi attivi bancari percepiti per mutui a medio termine che possono essere configurati come contributi in conto canoni su operazioni di leasing.

Per i fini di cui alla lettera B) la F.I.L.A.S concorre all'abbattimento degli oneri derivanti da finanziamenti.

Interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie.

La prestazione della garanzia fidejussoria non può superare il limite massimo di lire 70 milioni per programmi presentati da singole imprese artigiane e di L. 150 milioni per programmi presentati da consorzi tra imprese per i loro fini istituzionali. I piani di rientro della garanzia fidejussoria debbono esaurirsi di norma nell'arco dei cinque anni.

Per le iniziative localizzate o da localizzare nelle aree attrezzate di cui alla presente legge i predetti limiti sono modificati come segue:

- l'importo concesso a garanzia può raggiungere il 70% del finanziamento ottenuto per il programma approvato;
- i limiti massimi di intervento possono raggiungere l'importo di L. 100 milioni per programmi presentati da singole imprese artigiane e di L. 200 milioni per programmi presentati da consorzi tra imprese artigiane.

Garanzie.

L'accantonamento obbligatorio da effettuarsi per ogni singola prestazione di garanzia fidejussoria dovrà risultare non superiore al 25% dell'ammontare della esposizione in essere.

Concorso agli interessi passivi.

La misura del concorso agli interessi e dei contributi in conto canoni è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria di concerto con l'assessore alla programmazione e non può comunque essere superiore a quella prevista dalle corrispondenti norme statali a carico dell'Artigianocassa.

I benefici derivanti dagli interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie e dal concorso agli interessi passivi non sono cumulabili con altri analoghi benefici eventualmente concessi da enti di diritto pubblico in base a disposizioni regionali, nazionali o internazionali.

Procedure Le richieste di intervento a valere sul fondo speciale devono essere rivolte alla F.I.L.A.S - S.p.A. - Finanziaria laziale di sviluppo, corredate dalla necessaria documentazione.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 5 febbraio 1979, n. 13 (B.U. 6/1979).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

FI.LA.S. S.p.A. (Finanziaria Laziale di Sviluppo)
V.le Parioli 39 - 00197 Roma
tel. 06 8088488